



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale – 10<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO B Dgr n. 840 del 29/06/2015**

pag. 1/32



Unione europea  
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

**FONDO SOCIALE EUROPEO**

**POR 2014/2020**

**OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE**

**Asse II Inclusione sociale**

**Direttiva per la realizzazione di interventi di Politiche attive**

**Modalità a sportello**

**ANNO 2015**

**Indice**

1.	Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari .....	3
2.	Obiettivi generali .....	7
3.	Descrizione intervento e tipologie di attività .....	9
4.	Gruppo di lavoro .....	16
5.	Procedura di attivazione.....	19
6.	Destinatari.....	20
7.	Indennità di partecipazione e borsa di tirocinio per i destinatari .....	20
8.	Soggetti proponenti.....	22
9.	Forme di partenariato.....	22
10.	Delega.....	23
11.	Risorse disponibili e vincoli finanziari .....	23
12.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti .....	24
13.	Procedure e criteri di valutazione .....	26
14.	Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti .....	30
15.	Monitoraggio .....	30
16.	Comunicazioni .....	31
17.	Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti.....	32
18.	Indicazione del foro competente.....	32
19.	Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. ....	32
20.	Tutela della privacy .....	32

**1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari**

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto

riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C (2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C (2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 223 del 23 luglio 1991, "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
- Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs n.83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;

- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, n. 22, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" del 24 gennaio 2013;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, "Individuazione dei soggetti svantaggiati" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013;
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 "Applicazione delle agevolazioni contributive e assicurative riconoscibili ex art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) a favore dei datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assumano determinate categorie di lavoratori socialmente svantaggiati".
- Legge Regionale n. 10 del 30 gennaio 1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 43 del 10 luglio 2014 di approvazione del POR - FSE 2014/2020. Programma operativo regionale. (68/CR). (Articolo 9, comma 2, Legge regionale 26/2011).
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010, "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 551/2014 del 15 marzo 2014, "Approvazione dello Schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e Regione del Veneto e approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani. Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota CE n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014)".
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 1997 del 28 ottobre 2014, "Disciplina del regime di autorizzazione a operare come agenzia per il lavoro nel mercato del lavoro (D.lgs 24 settembre 2003 n. 276 e LR 13 marzo 2009 n. 3), tenuta dell'albo dei soggetti autorizzati e modalità e

procedure per la concessione dell'autorizzazione regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione. Modifica della DGR 499 del 2.03.2010”;

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1324 del 23 luglio 2013, “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.

## 2. Obiettivi generali

Con questa Direttiva si intende favorire l'accesso all'occupazione di specifiche tipologie di lavoratori che incontrano particolare difficoltà ad affermarsi nel mercato del lavoro, proponendo l'attuazione di percorsi mirati per l'inclusione sociale attiva.

Gli effetti della crisi economica e produttiva hanno avuto un impatto negativo sul mercato del lavoro veneto. Nel 2014 il tasso di occupazione per le persone in età 15-64 anni si è sempre collocato al di sotto del 64% (superava il 66% nel 2008); il tasso di disoccupazione che non aveva mai toccato il 6% fino al 2011, da tre anni oscilla intorno al 7%.

Per quanto si segnali sia la riduzione del ricorso alla Cassa integrazione, sia la crescita delle assunzioni, permane la difficoltà da parte dei lavoratori, soprattutto se anziani, di trovare opportunità occupazionali.

Oltre 15.000 sono stati i lavoratori interessati da licenziamenti collettivi e inseriti nella lista di mobilità ex L. n. 223/1991. A fine dicembre 2014 il totale degli iscritti a tale lista risultava di oltre 26.000 lavoratori.

Nel quadro della strategia del POR FSE 2014-2020, attraverso questo avviso si intendono fornire strumenti e risorse utili a incrementare i livelli occupazionali di persone disoccupate di lunga durata indipendentemente dalla età anagrafica<sup>1</sup> o che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che essendo disoccupati indipendentemente dalla durata della disoccupazione abbiano una età superiore a 50 anni o che essendo disoccupati indipendentemente dalla durata della disoccupazione vivano soli con una o più persone a carico in un nucleo familiare monoreddito. Si tratta di fasce di lavoratori che richiedono interventi mirati e personalizzati.

Gli interventi, pertanto, si concentreranno sulla realizzazione di interventi mirati a una rapida ricollocazione lavorativa per sostenere l'occupabilità dei cittadini e lavoratori maturi, in particolare con oltre 50 anni di età, che, proprio per questo, sono maggiormente esposti alla vulnerabilità di ingresso e reingresso nel mondo del lavoro. Saranno oggetto di attenzione, in particolare, coloro i quali hanno responsabilità familiari, o padri e/o madri di famiglia monoreddito che faticano a far quadrare il bilancio familiare.

L'intento è quello di garantire un'inclusione attiva dei destinatari con un approccio individualizzato basato prioritariamente, ma non esclusivamente, sulla leva occupazionale e rivolto a prevenire la radicalizzazione dei fenomeni di esclusione sociale a favore di soggetti e famiglie che assommano alle difficoltà occupazionali difficoltà di ordine economico sociale, di salute e di conciliazione.

La presente Direttiva si propone di rispondere a tali priorità proponendo la realizzazione di percorsi che dovranno porre il soggetto destinatario al centro di un piano personalizzato orientato alla riqualificazione e all'inserimento/reinserimento lavorativo attraverso l'implementazione di interventi di politiche attive del lavoro miranti al raggiungimento di obiettivi definiti in modo personalizzato.

Di seguito si riportano le informazioni relative all'Asse II - Inclusione Sociale del POR FSE 2014-2020, oggetto della presente Direttiva.

---

<sup>1</sup> Limitatamente agli interventi previsti da questa Direttiva è escluso il target "giovani" ovvero le persone con età maggiore o uguale a 30 anni. Sono esclusi dalla presente iniziativa i giovani nella fascia d'età fino ai 29 anni compiuti, in relazione al fatto che in Regione Veneto è in essere una specifica iniziativa a loro dedicata ovvero la Garanzia Giovani (DGR n. 1066/2014, DGR n. 1064/2014 e DGR n. 2125/2014).

Asse II	Inclusione Sociale
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. CE 1013/13)	<b>Inclusione sociale e lotta alla povertà (Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione)</b>
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	<b>9.i.</b> L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità.
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
Indicatori di risultato pertinenti	CR05 Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione pertinenti	CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata CO02 i disoccupati di lungo periodo CO07 le persone di età superiore a 54 anni CO08 partecipanti di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, anche di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione o formazione CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro CO14 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli a carico
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14)	06 Non discriminazione
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Disoccupati di lunga durata Famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale, con priorità alla presenza di minori



### 3. Descrizione intervento e tipologie di attività

Gli interventi dovranno caratterizzarsi quali percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili.

Per favorire l'occupabilità e l'occupazione delle persone maggiormente vulnerabili i progetti dovranno prevedere interventi di accompagnamento, formazione, tirocinio caratterizzati da un approccio integrato con aspetti di carattere sociale e di carattere lavorativo. L'ammontare del contributo per gli interventi di politica attiva non può superare i **5.500,00 €** a persona (incluso il costo della attività propedeutica e escluse l'indennità di partecipazione, quando prevista, e la borsa di tirocinio qualora sia previsto il tirocinio).

Trattandosi di percorsi personalizzati, è necessario che i destinatari siano individuati prima della presentazione del progetto.

Pertanto dopo aver provveduto a una diffusione dell'iniziativa e raccolto le espressioni di interesse, dovrà essere proposta ai potenziali destinatari una attività propedeutica di informazione e accoglienza finalizzata alla stesura del Patto di Servizio (PdS) e alla elaborazione del Piano di Azione Individuale (PAI). Quest'ultimo documento conterrà le tipologie di intervento concordate con la persona tra quelle previste in questa Direttiva al fine di realizzare una personalizzata politica attiva.

Ogni destinatario, oltre all'attività di informazione e accoglienza finalizzata alla stesura del Patto di Servizio (PdS) e alla elaborazione del Piano di Azione Individuale (PAI) dovrà poter usufruire di uno o più interventi nell'ambito delle attività di accompagnamento, tirocinio e formazione.

La coerenza complessiva del progetto sarà oggetto di valutazione in fase di presentazione.

Di seguito sono descritte le possibili tipologie di attività.

#### 1. INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E DEFINIZIONE DEL PAI

Si tratta di un'attività la cui erogazione deve obbligatoriamente precedere la presentazione del progetto.

Tale attività della durata complessiva di 2 ore deve essere erogata in modo individuale.

Essendo finalizzata a individuare il singolo destinatario e, sulla base dei suoi fabbisogni, a quantificare e strutturare le azioni dell'intervento, essa deve concretizzarsi nella redazione e sottoscrizione del Patto di Servizio (PdS) e nella elaborazione del Piano di Azione Individuale (PAI)<sup>2</sup>. Nel corso di questa attività che è propedeutica alla presentazione del progetto, dovranno essere acquisite anche la dichiarazione di immediata disponibilità (DID)<sup>3</sup> e le attestazioni utili a determinare l'ammontare della indennità di partecipazione.

Si precisa che, prima della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, per ciascuno dei destinatari delle politiche attive per i quali è proposto il progetto, devono essere redatti e firmati i Patti di servizio (PdS) e Piani di Azione Individuale (PAI), acquisita la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e, eventualmente, acquisita la attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)<sup>4</sup>.

Tali documenti non devono essere inviati in fase di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, ma devono essere conservati agli atti dall'Ente proponente e essere resi disponibili per eventuali verifiche su richiesta da parte dei competenti uffici regionali.

---

<sup>2</sup> Per il Patto di Servizio (PdS) e il Piano di Azione Individuale (PAI) i format saranno approvati con successivo Decreto del Direttore della Sezione Lavoro.

<sup>3</sup> DLGS n. 181 del 21 aprile 2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144" art. 1, comma 2, lettera c).

<sup>4</sup> Si veda il paragrafo "Indennità di partecipazione e borsa di tirocinio per i destinatari".

Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tali documenti.

I costi per tale attività di informazione, accoglienza e definizione del PAI, saranno riconosciuti in base a Unità di Costo Standard (UCS)<sup>5</sup> qualora il progetto sia approvato e coerentemente realizzato. Non saranno riconosciuti costi relativi a PAI di persone che non parteciperanno fattivamente al progetto o che parteciperanno per meno del 30% delle ore previste dal PAI. Nel caso di sostituzione del destinatario<sup>6</sup> il soggetto attuatore deve redigere e sottoscrivere, insieme al nuovo destinatario, il Patto di Servizio e il PAI e acquisire la sua Dichiarazione di Immediata Disponibilità e l'eventuale attestazione ISEE, senza aver diritto ad alcuna remunerazione aggiuntiva.

## 2. RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

Questo tipo di intervento ha come finalità l'affiancamento e il supporto nella gestione del piano di ricerca attiva del lavoro e, in particolare, l'individuazione delle opportunità professionali attraverso specifici strumenti di ricerca attiva, la valutazione delle proposte di lavoro, la promozione del lavoratore, l'invio della sua candidatura, l'eventuale supporto alla partecipazione a colloqui di selezione. Tale tipologia di intervento è quindi finalizzata a favorire la ricollocazione del soggetto supportandolo nell'individuazione di opportunità lavorative anche sostenendone le capacità creative e di auto imprenditorialità.

A ciascun destinatario, dovrà essere garantito un livello essenziale di prestazione pari ad almeno n. 3 colloqui di selezione attivati presso imprese disponibili all'inserimento lavorativo. Nel caso di assunzione successivamente al primo colloquio o al secondo viene meno l'obbligo dei/del colloqui/o successivi/o.

Questo tipo di intervento ha una durata variabile e può essere erogato in modalità individuale e/o di gruppo.

La durata di questo intervento va da un **minimo di 12 ore a un massimo di 32 ore**.

Il Soggetto titolare del progetto dovrà essere in grado di esibire evidenze formali atte a dimostrare sia che le imprese presso cui sono stati proposti i colloqui avessero una *vacancy* aperta sia gli avvenuti colloqui da parte del candidato.

Per dimostrare la *vacancy* aperta, è sufficiente tenere agli atti stampa della pubblicazione relativa alla ricerca di personale da parte della azienda (ad es. pubblicazione su quotidiano e/o su pagina web dell'azienda e/o su pagina web della agenzia incaricata dalla azienda per la selezione).

Per dimostrare l'avvenuto colloquio, è sufficiente tenere agli atti le mail di richiesta di colloquio (con segnalazione almeno del luogo, della data e dell'orario in cui si svolgerà il colloquio) e di conferma di avvenuto colloquio (breve descrizione dell'esito del colloquio) da parte del selezionatore. Il Soggetto proponente è responsabile della corretta conservazione di tali evidenze formali che devono essere rese disponibili per le opportune verifiche da parte dei competenti uffici regionali.

I costi per tale attività di ricerca attiva saranno riconosciuti in base a Unità di Costo Standard (UCS)<sup>5</sup> per attività individuali e/o di gruppo a seconda della modalità prescelta. Posto che il riconoscimento dei costi relativi agli interventi di ricerca attiva del lavoro è condizionato al rispetto dello standard di prestazione richiesto, si considera riconoscibile la singola ora di servizio erogata al destinatario<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.

<sup>6</sup> La sostituzione di uno o più destinatari può avvenire nel mese antecedente all'avvio del progetto; nel corso dell'intervento la sostituzione di uno o più destinatari potrà avvenire esclusivamente nelle percentuali indicate in successivo Decreto del Direttore della Sezione Lavoro.

<sup>7</sup> Ad esempio, ad un intervento di gruppo di Ricerca attiva del lavoro, calendarizzata su tre giorni differenti per n. 2 ore al giorno, partecipano il primo giorno 3 persone, il secondo giorno 5 persone e il terzo giorno 1 persona, il costo standard viene così determinato:  $(15,00*3*2)+(15,00*5*2)+(15,00*1*2)= €270,00$ .

### 3. TIROCINIO DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO

Questo tipo di intervento è finalizzato all'inserimento/reinserimento lavorativo del destinatario e ha contenuti fortemente professionalizzanti.

Le disposizioni in materia di tirocini<sup>8</sup> vigenti in Regione Veneto definiscono i limiti numerici dei tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio da datori di lavoro<sup>9</sup>, liberi professionisti e piccoli imprenditori anche senza dipendenti con sede operativa in Veneto. Possono essere ospitati contemporaneamente tirocini nei seguenti limiti numerici:

<i>Caratteristiche struttura ospitante</i>	<i>Numero tirocinanti</i>
Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti	<b>1 tirocinante</b>
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5	<b>1 tirocinante</b>
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20	<b>Fino ad un massimo di 2 tirocinanti</b>
Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato	<b>Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato</b>

<sup>8</sup> DGR 1324 del 23 luglio 2013 "Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3".

<sup>9</sup> In questa Direttiva si fa riferimento esclusivamente a datori di lavoro privati: impresa industriale anche artigiana, impresa di costruzioni anche artigiana, impresa di servizi anche artigiana, impresa commerciale, studio professionale. Sono escluse: le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Inoltre sono esclusi tutti gli Organismi accreditati dalla Regione Veneto.

Nell'ambito di questa direttiva, in deroga ai limiti numerici previsti dalla DGR 1324/2013, art. 5 comma 2, i limiti numerici dei soggetti ospitabili nelle unità operative dei soggetti partner sono i seguenti:

<i>Caratteristiche struttura ospitante</i>	<i>Numero tirocinanti</i>
Liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti	<b>1 tirocinante + 1 tirocinante rientrante nelle tipologie di svantaggio previste dal Reg. Com. 651/2014</b>
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5	<b>1 tirocinante + 1 tirocinante rientrante nelle tipologie di svantaggio previste dal Reg. Com. 651/2014</b>
Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20	<b>Fino ad un massimo di 2 tirocinanti + 2 tirocinanti rientranti nelle tipologie di svantaggio previste dal Reg. Com. 651/2014</b>
Unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato	<b>Fino ad un massimo del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato + un ulteriore 10% per tirocinanti rientranti nelle tipologie di svantaggio previste dal Reg. Com. 651/2014</b>

Nel caso in cui il progetto preveda l'attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, il partenariato aziendale dovrà essere tale da garantire un numero adeguato di soggetti ospitanti in relazione al numero di destinatari per i quali il tirocinio stesso è previsto. Inoltre sarà oggetto di valutazione la coerenza interna del progetto di tirocinio (contenuto formativo, attività in cui sarà impegnato il tirocinante) ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

L'eventuale sostituzione delle imprese partner successivamente alla presentazione del progetto è soggetta a valutazione ed è ammessa solo se le imprese proposte in sostituzione sono in grado di offrire un tirocinio di valore analogo rispetto alle imprese sostituite.

Il soggetto proponente deve garantire comunque il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.

La durata del tirocinio è pari a **minimo 2 massimo 4 mesi** (minimo 30 - massimo 40 ore settimanali); in fase di realizzazione del tirocinio deve essere garantita **almeno 1 visita aziendale** al mese da parte del tutor individuato dal soggetto promotore.

I costi per tale attività saranno riconosciuti in base a Unità di Costo Standard (UCS)<sup>5</sup>.

Il riconoscimento dei costi è condizionato al rispetto dello standard di prestazione richiesto ovvero:

- il numero previsto di visite aziendali in fase di realizzazione del tirocinio da parte del tutor individuato dal soggetto promotore

e

- il rispetto delle modalità di pagamento della borsa di tirocinio spettante al destinatario.

Per il pagamento della borsa di tirocinio spettante al destinatario si veda il paragrafo “Indennità di partecipazione per i destinatari e borsa di tirocinio”.

#### 4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Gli interventi di politica attiva oggetto di questa Direttiva hanno l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei destinatari dell’iniziativa.

In particolare, le attività di tirocinio e di formazione sono interventi finalizzati ad adeguare le competenze professionali del destinatario alla domanda di lavoro dell’area territoriale di riferimento attraverso il miglioramento e l’acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali del contesto in cui le imprese venete sono chiamate a competere.

Si tratta quindi di interventi il cui obiettivo può essere quello di “rafforzare” competenze professionali già esercitate; può trattarsi di interventi dedicati a persone che hanno possibilità di essere reimpiegate con mansioni analoghe a quelle che svolgevano nell’attività lavorativa che hanno perduto. Nel caso di persone che non hanno possibilità di essere reimpiegate con mansioni analoghe a quelle che svolgevano nell’attività lavorativa che hanno perduto, l’obiettivo sarà invece quello di “acquisire” nuove competenze professionali.

Non saranno ammissibili progetti che prevedono tematiche relative alla sicurezza obbligatoria per legge.

Le metodologie didattiche utilizzate dovranno risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Sono attivabili interventi formativi di media durata: **minimo 20 ore - massimo 200 ore**

I costi per tale attività saranno riconosciuti in base a Unità di Costo Standard (UCS)<sup>5</sup>.

Previa verifica degli apprendimenti superata con esito positivo, sarà rilasciato attestato di risultati di apprendimento<sup>10</sup>. Gli apprendimenti riconosciuti dovranno tenere conto dell’intero percorso formativo. Qualora fosse previsto anche il tirocinio, rientreranno nella valutazione complessiva anche gli apprendimenti legati a tale esperienza.

Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al numero **minimo di n. 3 utenti e massimo di n. 15** per singola edizione/intervento.

Nell’ambito delle attività formative, nella determinazione del contributo si terrà conto del numero di destinatari previsto e del numero di destinatari che raggiunge il **70% del monte ore previsto** (destinatari finali). Qualora il numero di destinatari inizialmente previsto non corrisponda al numero di destinatari che abbiano raggiunto almeno il 70% del monte ore previsto (destinatari finali) si provvederà ad una rideterminazione del contributo sulla base del numero di destinatari finali. A titolo di esempio, si consideri una attività formativa di 80 ore per un gruppo di destinatari inizialmente previsto pari a 10 soggetti.

Il costo previsto a budget sarà calcolato come di seguito:  $[(€ 93,30+4,10*10)*80] = € 10.744,00$ .

Qualora il numero di destinatari finali scendesse a 8, il costo massimo riconoscibile per l’intervento, sarà calcolato come segue:  $[(€ 93,30+4,10*8)*80] = € 10088,00$ .

<sup>10</sup> Per la costruzione e il rilascio di attestati di apprendimento si prendano a riferimento le “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali” - DGR 2895 del 28.12.2012.

Si precisa che nel caso in cui il numero di destinatari finali scenda al di sotto del numero minimo previsto per le attività formative di gruppo (3 destinatari), non sarà riconosciuto alcun contributo.

A seguire si propone una tabella di sintesi che evidenzia le possibili tipologie di attività e di interventi da proporre ai destinatari con i relativi *range* di durata, le modalità di erogazione e i costi riconoscibili per ciascuna tipologia di attività.

Relativamente alla applicazione dei costi standard si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.

Tabella 1: Tipologie di attività, di interventi, range di durata e modalità di applicazione dei costi standard

Attività	Tipologie di interventi	Durata	Modalità di erogazione	Costo
Attività propedeutiche alla presentazione del progetto	1. Informazione, accoglienza e definizione del PAI	2 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario
Attività di Accompagnamento	2. Ricerca attiva del lavoro	min. 12- max. 32 ore	individuale	€ 38,00 ora/destinatario
			di gruppo (da 2 a 15 allievi)	€ 15,00 ora/destinatario
Attività di Tirocinio	3. Tirocinio di inserimento e reinserimento	min. 2 - max. 4 mesi (min. 30 – max 40 ore settimanali)	individuale	€ 4,70 ora/allievo
Attività di Formazione	4. Formazione mirata e funzionale all'inserimento in tirocinio	min. 20 ore - max 200 ore	di gruppo	UTENZA DISOCCUPATA <sup>11</sup> : € 93,30 ora/attività + 4,10 ora/allievo

Si precisa che i soggetti proponenti sono tenuti a garantire la necessaria copertura assicurativa dei partecipanti alle attività contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. I costi sostenuti per tali coperture assicurative rientrano nei costi standard.

Per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento dei tirocini, i soggetti proponenti sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche tutte le attività che coinvolgono il destinatario nell'ambito del progetto di politica attiva.

I costi sostenuti per tali coperture assicurative rientrano nei costi standard.

<sup>11</sup> Il gruppo con questo tipo di utenza dovrà essere composto da min 3 - max 15 partecipanti.

#### 4. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente Provvedimento.

Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio del percorso di politica attiva in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. In linea generale dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una specifica esperienza professionale attinente le tipologie di interventi realizzate nel progetto.

Ogni progetto dovrà individuare **figure professionali di riferimento per l'attività di accompagnamento alla ricerca attiva di lavoro, per l'attività di tirocinio e per la docenza/formazione nonché figure professionali dedicate alla gestione del progetto.** Tali figure professionali devono possedere specifiche esperienze professionali nei rispettivi ambiti.

L'**esperto di accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro** deve avere specifica esperienza professionale di **almeno 3 anni** nel supporto alla co-costruzione di un piano di ricerca attiva e nella individuazione di opportunità lavorative per favorire la ricollocazione di persone disoccupate.

I **docenti** che intervengono nella attività di formazione dovranno avere esperienza almeno quinquennale nello specifico ambito di intervento. Potranno essere inseriti in qualità di docenti anche testimonial aziendali. L'attività di docenza potrà essere svolta anche da parte di lavoratori impiegati presso le imprese partner del progetto, purché tale attività:

- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non sia rivolta esclusivamente al tirocinante da accogliere presso la stessa impresa di provenienza del lavoratore, ma si rivolga ad un gruppo di allievi che andranno ad inserirsi presso partner aziendali anche diversi.

In ogni progetto dovrà essere individuato almeno un **referente (direttore/coordinatore di progetto)** che assicuri il necessario coordinamento delle attività progettuali anche con la Sezione Lavoro al fine di relazionare sulle attività e sugli esiti del progetto ogni qualvolta la Sezione Lavoro ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale dovrà avere un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Nello svolgimento degli interventi formativi dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 1 **tutor didattico/organizzativo**. Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi con il direttore/coordinatore di progetto. Per quanto riguarda l'attività di formazione dovrà essere garantita la presenza del tutor didattico/organizzativo per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto di ogni singola edizione/intervento. Tale presenza dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui registri. Per quanto riguarda l'attività di tirocinio deve essere garantita la realizzazione di almeno una visita aziendale al mese in ciascuna impresa presso cui sono inseriti i tirocinanti. A tali visite dovranno essere presenti il tutor didattico/organizzativo, il tutor aziendale ed il tirocinante; tali visite dovranno essere verificabili dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

Dovrà, inoltre, essere assicurata l'individuazione di un **tutor aziendale** per ogni azienda che accoglie i destinatari della politica attiva. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all'utente in fase di tirocinio per facilitarne l'acquisizione degli apprendimenti.



A livello progettuale<sup>12</sup> dovrà essere garantito che, almeno il 40% del monte ore complessivo, sia ricoperto da figure professionali di docenti/consulenti/tutor/referenti di progetto con almeno 5 anni di esperienza. L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere evidenziato nella proposta progettuale.

Di seguito una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull'esperienza minima richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di politiche attive.

Figura professionale	Elenco attività	Esperienza minima richiesta
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di microprogettazione; interfaccia con la Sezione Lavoro.	almeno 5 anni in analoghe attività
Docente/formatore	Formazione	almeno 40% del monte ore docenti con almeno 5 anni di esperienza
Consulente	Accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro	figure professionali con almeno 3 anni di esperienza
Testimonial aziendale	Testimonianza diretta della propria esperienza personale/professionale e dell'azienda in cui opera	imprenditori, altri rappresentanti del mondo aziendale
Responsabile monitoraggio /diffusione	Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale	almeno 2 anni in analoghe attività
Tutor formativo	Organizzazione delle attività d'aula e del tirocinio; supporto/assistenza ai destinatari; supporto all'acquisizione e allo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze; monitoraggio dell'andamento degli apprendimenti; relazione costante con i docenti/tutor aziendale/direttore/coordinatore del progetto.	almeno 2 anni in analoghe attività
Tutor aziendale	Supporto/assistenza ai destinatari in relazione allo specifico progetto di tirocinio; supporto all'acquisizione e allo sviluppo di nuove conoscenze, abilità, competenze; monitoraggio dell'andamento degli apprendimenti e delle attività di tirocinio; relazione costante con il tutor formativo e con il direttore/coordinatore di progetto.	figura individuata dall'azienda

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello *Europass*, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta della Sezione Lavoro.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale dovrà essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere **obbligatoriamente** compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **destinatario**: incompatibilità assoluta con altre figure;

<sup>12</sup> Si fa riferimento al monte ore totale del progetto.

- **amministrativo**: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore ;
- **docente**: incompatibilità assoluta eccezione fatta per il profilo del consulente di accompagnamento e , limitatamente al 40% del monte ore complessivo, per le funzioni di coordinamento e direzione;
- **tutor**: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa;
- **coordinatore/direttore**: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per singolo progetto.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nella realizzazione del progetto.

#### **Griglia di incompatibilità tra le figure professionali**

	DESTINATARIO	AMMINISTRATIVO	DOCENTE/ CONSULENTE	CONSULENTE di Accompagnamento	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
DESTINATARIO		I	I	I	I	I
AMMINISTRATIVO	I		I	I	C	C
DOCENTE/ CONSULENTE	I	I		C	I	40%
CONSULENTE di Accompagnamento	I	I	C		I	I
TUTOR	I	C	I	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	I	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

## 5. Procedura di attivazione

La procedura per la presentazione e realizzazione dei progetti di politica attiva prevede le seguenti fasi:

**FASE 1: pubblicizzazione** delle azioni di politica attiva e raccolta delle espressioni di interesse da parte dell'utenza.

Nelle azioni di diffusione e pubblicizzazione (così pure in tutte le fasi preliminari all'approvazione del progetto) dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile ai potenziali destinatari che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto e che pertanto la realizzazione delle attività è subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione regionale.

**FASE 2: individuazione dei possibili partecipanti.** Tale fase si realizza anche in accordo con i servizi competenti per il lavoro (pubblici o privati accreditati) e con i servizi sociali del territorio. A questa fase segue l'avvio delle attività propedeutiche.

**FASE 3: predisposizione del percorso personalizzato** per ciascun destinatario coinvolto. Tale fase comporta:

- a) la definizione e firma delle proposte di Patto di Servizio (PdS) e di Piano di Azione Individuale (PAI) controfirmati dal destinatario e dal soggetto proponente<sup>13</sup>;
- b) l'acquisizione della documentazione attestante il diritto di percepire l'indennità di partecipazione nella misura doppia o l'acquisizione della autodichiarazione del destinatario di progetto che, avendo un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore a 20.000 € e/o non trovandosi nelle altre condizioni previste dalla presente Direttiva<sup>14</sup> per percepire l'indennità nella misura doppia, non ne ha diritto;
- c) la definizione e firma dei moduli di adesione in partenariato necessari alla presentazione del progetto;

**FASE 4: accesso tramite l'area riservata** all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti e inserimento:

- del progetto di politica attiva per la richiesta di approvazione;
- del file contenente l'elenco dei destinatari e i dati essenziali relativi a ciascun destinatario del progetto<sup>15</sup>.

La documentazione attestante le attività di cui alle fasi 1, 2 e 3 a) e 3 b) non deve essere allegata<sup>16</sup> alla domanda di ammissione al finanziamento. La scansione dei documenti indicati nella fase 3 al punto d) deve essere allegata alla domanda di ammissione al finanziamento.

<sup>13</sup> Per il Patto di Servizio (PdS) e il Piano di Azione Individuale (PAI) i format saranno approvati con successivo Decreto del Direttore della Sezione Lavoro.

<sup>14</sup> Per i soggetti destinatari delle politiche attive che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista per tutte le attività a cui partecipano - tranne il tirocinio per il quale è prevista una borsa di tirocinio pari a 400 euro/mese lordi - l'erogazione di un'indennità di partecipazione, il cui valore orario è pari a 3 € /ora /partecipante; tale indennità sarà pari a 6€ nel caso di  $ISEE \leq 20.000$  euro. L'indennità di partecipazione sarà pari a 6 € **indipendentemente dall'ammontare dell'ISEE** anche nel caso in cui il destinatario dell'iniziativa sia un adulto che vive solo con una o più persone a carico o un adulto che, pur non vivendo solo, è parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico. In questo caso il destinatario dovrà esibire documentazione attestante le condizioni di cui sopra.

<sup>15</sup> Il format sul quale indicare l'elenco dei destinatari e i dati essenziali relativi a ciascun destinatario del progetto sarà approvato con successivo Decreto del Direttore della Sezione Lavoro.

<sup>16</sup> Tale documentazione deve essere conservata dal soggetto proponente ed essere disponibile per le verifiche in loco e/o finali realizzate dall'Amministrazione competente.

## 6. Destinatari

Gli interventi di politiche attive oggetto di questa Direttiva, saranno rivolti a lavoratori disoccupati beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo - ad esempio, Indennità di Mobilità<sup>17</sup>, ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI [...] - al fine di superare gli ostacoli per l'occupabilità e favorirne l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo.

Ai fini del presente avviso e in base al Decreto legislativo n. 297/2002 lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato.

La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Sono destinatarie dell'iniziativa:

- persone disoccupate di lunga durata<sup>18</sup>;
- persone che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi<sup>19</sup>;
- persone disoccupate che hanno superato i 50 anni d'età, indipendentemente dalla durata della disoccupazione;
- adulti disoccupati, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, che vivono soli con una o più persone a carico o adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico.

Sono esclusi dalla presente iniziativa i giovani nella fascia d'età fino ai 29 anni compiuti, in relazione al fatto che in Regione Veneto è in essere una specifica iniziativa a loro dedicata<sup>20</sup>.

## 7. Indennità di partecipazione e borsa di tirocinio per i destinatari

Per i soggetti destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di:

- una **borsa di tirocinio** pari a euro 400,00 lordi/mese; sarà riconosciuta nel caso in cui il tirocinante **sia presente nella azienda ospitante per almeno il 70% del monte ore previsto;**

<sup>17</sup> Legge 223 del 23 luglio 1991 e s.m.i..

<sup>18</sup> In base al Dlgs 181 del 21 aprile 2000 e s.m.i., sono disoccupate di lunga durata le persone che sono immediatamente disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un'occupazione, secondo modalità definite con i servizi competenti, da più di dodici mesi.

<sup>19</sup> Si fa riferimento a quei lavoratori svantaggiati che "negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione". Tale locuzione legislativa è interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, alla circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 e al messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013.

<sup>20</sup> Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (DGR n. 1066/2014, DGR n. 1064/2014 e DGR n. 2125/2014).

- un'**indennità di partecipazione** per tutte le altre tipologie di attività a cui prende parte il destinatario, il cui valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE  $\leq$  20.000 euro<sup>21</sup> oppure nel caso in cui, indipendentemente dall'ammontare dell'ISEE, il destinatario dell'iniziativa sia un adulto che vive solo con una o più persone a carico o un adulto che, pur non vivendo solo, è parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico. Tale indennità sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la **frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto** nel suo Piano di Azione Individuale relativamente alle attività di ricerca attiva e formazione. L'indennità di partecipazione non è prevista per le attività propedeutiche che si svolgono prima dell'avvio del progetto ovvero per gli interventi relativi alla informazione, accoglienza e definizione del PAI. L'indennità di partecipazione è corrisposta dall'Ente titolare del progetto al destinatario per le attività relative alla ricerca attiva di lavoro e alla formazione, quando prevista.

Per quanto riguarda la borsa di tirocinio da corrispondere al destinatario relativamente allo svolgimento della attività di tirocinio questa Direttiva prevede che:

- il 50% dell'ammontare della borsa di tirocinio sia a carico del progetto;
- il restante 50% dell'ammontare della borsa di tirocinio sia a carico della azienda ospitante<sup>22</sup>.

La quota di borsa di tirocinio a carico della azienda si configura come cofinanziamento privato. Tale quota a carico della azienda ospitante sarà conferita da parte della azienda al titolare di progetto anche in un'unica soluzione entro il termine della attività di tirocinio. Come per l'indennità di partecipazione, anche la borsa di tirocinio (sia la quota a carico del progetto sia la quota a carico dell'azienda ospitante a titolo di cofinanziamento) sarà corrisposta al destinatario da parte dell'Ente titolare.

La quota di borsa di tirocinio sarà tempestivamente corrisposta dall'Ente titolare al destinatario nel caso in cui il destinatario raggiunga una percentuale di frequenza nel corso del tirocinio pari ad almeno il 70% del monte ore previsto.

---

<sup>21</sup> Con riferimento all'annualità precedente all'inizio dell'attività finanziata e secondo quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.

<sup>22</sup> Nel modulo di adesione in partenariato l'azienda ospitante si impegna in qualità di partner aziendale a versare il 50% della quota di indennità di partecipazione spettante al tirocinante a titolo di cofinanziamento. Il modello del modulo di adesione in partnership sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Sezione Lavoro.

## 8. Soggetti proponenti

Possono presentare candidatura:

- Soggetti accreditati per i **servizi al lavoro** o in fase di accreditamento, ai sensi della DGR 2238/11 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto” (art. 25 L.R. n. 3/2009);
- Soggetti accreditati per l'ambito della **formazione superiore** e/o i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004.

Per gli enti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

I due requisiti di accreditamento per i servizi al lavoro e per l'ambito della formazione superiore possono essere posseduti dallo stesso Soggetto proponente. Qualora il proponente possieda solo uno dei due requisiti l'altro requisito può essere posseduto da altro soggetto nell'ambito del partenariato.

Si specifica che **l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà oggetto di valutazione**. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.

Per ogni progetto deve essere presentata una distinta domanda di ammissione al finanziamento con allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative<sup>23</sup>.

L'Amministrazione Regionale si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegate alla domanda di ammissione al finanziamento, ai sensi degli articoli 71 e ss del D.P.R. n. 445/00.

Qualora dagli esiti di tali controlli non risulti la veridicità di quanto dichiarato dall'ente beneficiario nelle predette dichiarazioni sostitutive, l'Amministrazione Regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, procederà, nel rispetto della L. 241/90, alla decadenza del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/00.

## 9. Forme di partenariato

L'iniziativa, nel suo complesso, intende favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata. Obiettivo specifico è inoltre l'incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili.

In considerazione del fatto che gli interventi mirano al superamento degli ostacoli all'occupabilità e alla riqualificazione dei lavoratori adeguandone il profilo di competenze ai fabbisogni emergenti delle imprese venete, si precisa che, qualora sia previsto il tirocinio (preceduto o meno dall'intervento formativo), è **obbligatorio il partenariato aziendale**. L'eventuale sostituzione delle imprese partner, successivamente alla presentazione del progetto, sarà ammessa solo se le imprese proposte in sostituzione sono in grado di svolgere un ruolo analogo a quello delle imprese sostituite e sarà oggetto di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione di partenariato.

In ogni caso in presenza dell'attività formativa, **l'azienda partner di progetto dovrà rilasciare dichiarazione<sup>24</sup> che la formazione è funzionale all'inserimento in tirocinio del/dei destinatari delle politiche attive per i quali l'attività formativa è prevista nel progetto.**

<sup>23</sup> Il format della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Sezione Lavoro.

Il soggetto proponente e gli eventuali partner, in fase di presentazione della proposta, dovranno dimostrare di possedere tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività proposte.

In sede di valutazione di merito, sarà tenuto in considerazione il caso in cui siano coinvolti i servizi pubblici per il lavoro e/o i servizi sociali del territorio (rif. Griglia di valutazione, Parametro 5).

Costituisce evidenza del coinvolgimento di tali servizi la dichiarazione, in sede di proposta progettuale, della denominazione di servizi coinvolti e delle modalità operative con cui si intende attuare tale coinvolgimento. Per la dimostrazione di tale coinvolgimento non è necessario produrre una scheda di partenariato né un modulo di adesione in partenariato.

## 10. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzate per iscritto dal Direttore della Sezione Lavoro. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di non riconoscimento delle attività delegate. Per l'autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto.

## 11. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse disponibili per la realizzazione delle *Politiche attive* ammontano ad un totale di € 5.000.000,00 a valere sull'Asse II Inclusione sociale – POR FSE 2014-2020, secondo la ripartizione indicata nella tabella a seguire.

Fonte di finanziamento		Priorità di investimento	Annualità	Risorse FdR	Risorse Fse	Co-fin. Reg	Totale
Asse							
II	Inclusione sociale	9.i.	2015	525.000,00	750.000,00	225.000,00	1.500.000,00
			2016	1.137.500,00	1.625.000,00	487.500,00	3.250.000,00
			2017	87.500,00	125.000,00	37.500,00	250.000,00
<b>Totale complessivo</b>							<b>5.000.000,00</b>

Le erogazioni dell'anticipazione, delle richieste intermedie a rimborso delle spese effettivamente sostenute/attività realizzate fino ad un massimo del 95% del finanziamento pubblico assegnato e del saldo del finanziamento pubblico assegnato, sono subordinate alla individuazione da parte del Direttore della Sezione Lavoro degli specifici capitoli di spesa e della correlata copertura finanziaria, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 s.m.i..

<sup>24</sup> Il format della dichiarazione da parte delle aziende partner di progetto della necessità di formazione mirata e funzionale all'inserimento in tirocinio del/dei destinatari delle politiche attive sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Sezione Lavoro.

La liquidazione delle anticipazioni, delle erogazioni intermedie e del saldo avviene compatibilmente con le risorse di cassa disponibili.

Si precisa che per l'anno 2015 sarà esigibile esclusivamente la quota del 30% richiesto come anticipo del finanziamento pubblico assegnato, dopo la firma dell'atto di adesione e l'avvio delle attività, su presentazione di apposita documentazione<sup>25</sup>.

Le risorse disponibili per la realizzazione delle *Politiche attive* potranno essere ripartite all'interno delle aperture di sportello previste e, comunque, fino all'esaurimento delle risorse stesse. Qualora se ne ravvisasse la necessità, tale dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse specificatamente individuate. Pertanto in caso di disponibilità di risorse oltre alle aperture di sportello previste, è data facoltà al Direttore della Sezione Lavoro di prevedere ulteriori aperture fino ad esaurimento delle risorse.

Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione delle Unità di Costo Standard (UCS)<sup>5</sup>.

## 12. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:

1. accesso all'area riservata del portale regionale ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati; nome utente e password saranno assegnati per ciascuna sede accreditata;
2. per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)), successivamente accesso all'applicativo di presentazione on-line dei progetti APFSE;
3. imputazione dei dati di progetto nel sistema di acquisizione dati on-line;
4. passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo; il passaggio in stato "completato" è irreversibile e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
5. presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della scansione della domanda di ammissione al finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la firma digitale, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, accompagnata da:
  - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
  - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative sottoscritta dal Legale rappresentante del Soggetto proponente con firma digitale;
  - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
  - scansione della dichiarazione da parte delle aziende partner di progetto della necessità di formazione mirata e funzionale all'inserimento in tirocinio del/dei destinatari delle politiche attive (esclusivamente nel caso in cui sia proposta l'attività formativa).

Si specifica che, prima della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento devono essere redatti e firmati i Patti di Servizio (PdS) e Piani di Azione Individuale (PAI) relativi a ciascuno dei destinatari delle politiche attive per i quali è proposto il progetto. Tali documenti non devono essere inviati in fase di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, ma devono essere conservati agli atti dell'Ente proponente e devono essere resi disponibili su richiesta per eventuali verifiche da parte dei competenti uffici regionali.

<sup>25</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020.



Allo stesso modo deve essere prodotta e tenuta agli atti la documentazione attestante il diritto da parte del destinatario delle politiche attive di percepire l'indennità di partecipazione nella misura doppia o l'acquisizione della autodichiarazione del destinatario di progetto che, avendo un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore a 20.000 € e/o non trovandosi nelle altre condizioni previste dalla presente Direttiva per percepire l'indennità nella misura doppia, non ne ha diritto. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tali documenti che devono essere resi disponibili, su richiesta, per eventuali verifiche da parte dei competenti uffici regionali.

Il passaggio del progetto in "stato confermato" deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dell'apertura a sportello così come indicato nella tabella seguente:

N. sportello	Periodo di presentazione Giorni di apertura sportello	Data di pubblicazione istruttoria	Scadenza avvio progetto
1	15 - 30 luglio 2015	15 settembre 2015	15 ottobre 2015
2	01 - 15 settembre 2015	30 settembre 2015	30 ottobre 2015
3	15 - 30 settembre 2015	15 ottobre 2015	15 novembre 2015
4	30 settembre - 15 ottobre 2015	30 ottobre 2015	30 novembre 2015

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ulteriori aperture di sportello potranno essere valutate sulla base delle domande pervenute e delle risorse finanziarie disponibili.

Un Ente può presentare, in qualità di capofila, per ciascuna apertura di sportello, al massimo n. 1 progetto.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la presentazione cartacea del progetto. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

La Sezione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: – 041/279 5305 - 5002 - 5252;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: 041/279 5154 – 041/279 5131.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo [infofse.lavoro@regione.veneto.it](mailto:infofse.lavoro@regione.veneto.it).

La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Lavoro deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, [lavoro@pec.regione.veneto.it](mailto:lavoro@pec.regione.veneto.it).

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: "SEZIONE LAVORO - POR FSE - Politiche attive Anno 2015".

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura a sportello.

Il messaggio dovrà contenere un unico allegato, in formato “.PDF”, “.p7m” o simili, afferenti al formato “Portable Document Format”, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi e-mail contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono “ripudiati” dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali “SHA-256” o successivi<sup>26</sup>.

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Per le modalità e termini per l'utilizzo della succitata PEC regionale il soggetto proponente si deve attenere alle disposizioni pubblicate nel sito internet della Regione del Veneto ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)) in tema di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F24 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato “PDF” del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una dichiarazione sostitutiva<sup>27</sup>, ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento del bollo e gli estremi del pagamento effettuato. Si precisa che l'assolvimento dell'imposta di bollo non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

### 13. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 25 gennaio 2008 per il POR FSE 2007/2013. Le nuove procedure ed i nuovi criteri di valutazione, ai sensi dell'art. 110 del

<sup>26</sup> Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71” e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

<sup>27</sup> In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale.

Regolamento UE n. 1303/2013, saranno oggetto di successivo esame ed approvazione nella prima seduta utile del Comitato di Sorveglianza per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

### Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di ammissione, modulistica partner, ecc...);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro;

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito sarà considerata premialità, la presenza in qualità di partner aziendali, di **imprese socialmente responsabili** ossia di imprese che, in base alla **griglia di autovalutazione**, superano la soglia minima prevista dal set di requisiti definiti a livello nazionale nell'ambito del progetto interregionale/transnazionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa"<sup>28</sup>. A tal proposito, si precisa che è necessario allegare alla domanda di finanziamento la ricevuta di avvenuta compilazione del questionario di autovalutazione sulla Responsabilità Sociale d'Impresa.

---

<sup>28</sup> La griglia di autovalutazione è pubblicata nel portale [www.piusaipiuvai.it/csr.html](http://www.piusaipiuvai.it/csr.html). Il set di indicatori nazionali, al momento in corso di sperimentazione, è il frutto del lavoro dei rappresentanti della Regione del Veneto e la Regione Liguria, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dell'INAIL e di altre 11 Regioni italiane, di numerosi esperti e docenti che hanno raccolto diverse esperienze regionali nell'ambito del progetto interregionale/transnazionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa".

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione.

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
Parametro 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;</li> <li>- circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc);</li> <li>- grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale</li> <li>- circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;</li> <li>- accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.</li> </ul> <p><b><u> Criterio premiante </u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di imprese socialmente responsabili (che superano la soglia minima in base alla griglia di autovalutazione)</li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 2	<p style="text-align: center;"><b>OBIETTIVI PROGETTUALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento agli Obiettivi Specifici al quale il bando si riferisce;</li> <li>- coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte.</li> </ul>	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	<p style="text-align: center;"><b>QUALITÀ DELLA PROPOSTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento;</li> <li>- qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.</li> </ul>	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
Parametro 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti</li> </ul> </li> <li>- Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione</li> </ul> </li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	PARTENARIATO	Livello	
Parametro 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rappresentatività della struttura proponente</li> <li>- Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali</li> <li>- Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso;</li> <li>▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive.</li> </ul> </li> <li>- Quantità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ numero di partner coinvolti</li> </ul> </li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	
Parametro 6	<p>Grado di realizzazione da parte del Soggetto proponente:</p> <p>Per i soggetti proponenti che abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR 702/2013, l'indice sarà calcolato sulla base della capacità del soggetto di realizzare le attività previste.</p> <p>Indice di realizzazione <math>IR = (N. \text{ di PAI realizzati}) / (N. \text{ di PAI previsti})</math></p> <p>Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR 702/2013, l'indice sarà pari a 0 (zero)</p>	$0 \leq IR \leq 0.30$	-2
		$0.30 < IR \leq 0.50$	-1
		$0.50 < IR \leq 0.70$	0
		$0.70 < IR \leq 0.90$	+1
		$0.90 < IR \leq 1.00$	+2
		<p>Grado di efficacia delle attività realizzate da parte del Soggetto proponente:</p> <p>Per i soggetti proponenti che abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR 702/2013, l'indice sarà calcolato sulla base della formula seguente.</p> <p>Indice di Efficacia <math>IE = (N. \text{ di Destinatari Occupati}) / (N. \text{ di PAI realizzati})</math></p> <p>Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alla DGR 702/2013, l'indice sarà pari a 0 (zero)</p>	$0 \leq IE \leq 0.10$
	$0.10 < IE \leq 0.30$		-1
	$0.30 < IE \leq 0.50$		0
	$0.50 < IE \leq 0.70$		+1
	$0.70 < IE \leq 1.00$		+2

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una **valutazione positiva in tutti i parametri previsti**, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6.

#### 14. Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti

I progetti presentati saranno approvati con Decreti del Direttore della Sezione Lavoro secondo le seguenti tempistiche<sup>29</sup>:

N. sportello	Periodo di presentazione Giorni di apertura sportello	Data di pubblicazione istruttoria	Scadenza avvio progetto	Scadenza termine progetto
1	15 - 30 luglio 2015	15 settembre 2015	15 ottobre 2015	15 aprile 2016
2	01 - 15 settembre 2015	30 settembre 2015	30 ottobre 2015	30 aprile 2016
3	15 - 30 settembre 2015	15 ottobre 2015	15 novembre 2015	15 maggio 2016
4	30 settembre - 15 ottobre 2015	30 ottobre 2015	30 novembre 2015	30 maggio 2016

Qualora la data prevista per gli esiti dell'istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo

I suddetti Decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

#### 15. Monitoraggio

Nell'ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo.

Il monitoraggio qualitativo si articolerà in 2 diversi momenti:

1. *Monitoraggio in itinere*: in occasione di visite ispettive che saranno programmate dalla Sezione Lavoro che saranno realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale quali-quantitativo. Nell'ambito dell'azione di monitoraggio, la Sezione Lavoro potrà coinvolgere, oltre agli operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli interventi di politiche attive. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti dalla Sezione Lavoro.
2. *Monitoraggio finale*: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede del soggetto proponente/gestore delle *politiche attive*, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Sezione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione dell'intero percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti.

<sup>29</sup> I termini degli esiti dell'istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per ciascuna istruttoria.

L'incontro potrà vedere il coinvolgimento di referenti aziendali coinvolti nelle attività progettuali.  
In quest'occasione potranno essere raccolte eventuali proposte per successive attività da programmare.

Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione *on-line* dello stesso entro il termine del percorso secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Sezione Lavoro. La Sezione Lavoro si potrà avvalere della collaborazione della Sezione Sistemi Informativi per la predisposizione di modalità per la compilazione e l'acquisizione *on-line* dei questionari.

Si precisa che il tempo dedicato a questa attività (max 30 minuti) potrà essere compreso a tutti gli effetti nel calendario delle attività.

Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della Direttiva che si sostanziano in un inserimento-reinserimento.

Sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di realizzazione e di efficacia determinati come segue:

$$\text{Indice di Realizzazione} = \frac{\text{numero di PAI realizzati}^{30}}{\text{numero di PAI finanziati}}$$

$$\text{Indice di Efficacia} = \frac{\text{numero di destinatari che hanno ottenuto un inserimento lavorativo}^{31}}{\text{numero di PAI realizzati}^{30}}$$

I valori di tali indici, per ciascun progetto e per ciascun organismo, potranno essere resi pubblici per essere consultabili dai potenziali utenti.

Tali indici saranno anche utilizzabili per i futuri bandi nell'applicazione del punteggio relativo al parametro "Grado di realizzazione delle attività pregresse". In base a tale parametro potrà inoltre essere definito un vincolo di accesso ai bandi successivi secondo le modalità e i criteri definiti con successivo Decreto del Dirigente.

## 16. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>32</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

<sup>30</sup> Con l'espressione "numero di PAI realizzati" si fa riferimento ai PAI portati a conclusione con almeno il 70% delle ore di attività previste.

<sup>31</sup> Con l'espressione "inserimento lavorativo" si intende un contratto di qualsiasi tipologia della durata di almeno 6 mesi.

<sup>32</sup> La pagina sarà disponibile all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm>

**17. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti**

Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.

I progetti approvati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori, dovranno essere avviati e conclusi entro le scadenze definite nel paragrafo "Tempi degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e chiusura dei progetti"; il termine per la conclusione delle attività non potrà essere superiore a 6 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto.

**18. Indicazione del foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

**19. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della Sezione Lavoro del Dipartimento Istruzione, Formazione Lavoro.

**20. Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".